

Ai gentili clienti
Loro sedi

Voucher per l'infanzia: i casi di spettanza e recupero

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'INPS, con il nuovo messaggio n. 17400 del 30.10.2013, ha fornito alcuni **chiarimenti circa le ipotesi di spettanza e recupero dei voucher per i servizi per l'infanzia rilasciati dall'Istituto alle lavoratrici madri**. Con il DM 22.12.2012 il legislatore ha **predisposto alcune misure per facilitare il ritorno al lavoro delle donne dopo la gravidanza**. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto del Ministero del Lavoro, **le lavoratrici madri possono accedere ad un incentivo per sostenere le spese per l'asilo nido o servizi di babysitting, in modo tale da facilitare il ritorno al lavoro**. In questo modo, **i datori di lavoro possono contare di rimettere in forza il proprio personale anticipatamente** (l'erogazione dell'incentivo, infatti, è vincolata alla rinuncia all'astensione facoltativa), **mentre le lavoratrici saranno economicamente meno pregiudicate nella scelta di tornare al lavoro rinunciando alla cura diretta del figlio** (parte delle spese, infatti, saranno sostenute dall'INPS). Con il citato messaggio INPS vengono forniti chiarimenti in riferimento alle **ipotesi di:** i) **cessazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria;** ii) **modificazione del rapporto lavorativo della madre beneficiaria;** iii) **gestione dei voucher per i casi di esclusione o ricalcolo del beneficio.**

Premessa

Con il DM 22.12.2012 sono state introdotte alcune **disposizioni volte a favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri**. Viene previsto, in particolare, un **incentivo** grazie al quale le lavoratrici possono accedere a **servizi di baby sitting o di asili nido a costi ridotti**. L'INPS, infatti, rilascia alle lavoratrici che hanno partecipato all'apposito bando, alcuni **voucher per poter sostenere le spese** relative ai servizi sopra indicati.

Con la [circolare n. 48 del 28.03.2013](#) l'INPS ha fornito alcune precisazioni circa le **modalità di erogazione del beneficio**: i voucher **consegnati alle beneficiarie dell'agevolazione sono solo quelli cartacei e possono essere ritirati in unica soluzione, parzialmente o anche mensilmente**. La **modalità di presentazione** della domanda sarà **unicamente on line** tramite **PIN dispositivo** e la **graduatoria** sarà definita tenendo conto **dell'ISEE**, dando precedenza i **nuclei familiari con ISEE inferiore** e a parità secondo **ordine di presentazione della domanda**.

Con il messaggio n. 17400 del 30.10.2013 sono state fornite ulteriori precisazioni in relazione alle disposizioni del DM 22.12.2012.

Contributo per servizi per l'infanzia – DM 22.12.2012

La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la **facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati**. La richiesta può essere **presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale**.

Il beneficio consiste in un **contributo**, pari a un **importo di 300 euro mensili**, per un **massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata**. Il contributo per il servizio di baby-sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell'importo di 300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

Per accedere ai benefici, **la madre deve presentare domanda** tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite dall'I.N.P.S. con la circolare n. 48/2013, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni intende accedere e di quante mensilità intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

OSSERVA

Per ciascuno degli **anni 2013, 2014 e 2015**, le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS.

Possono partecipare ai bandi, oltre alle **lavoratrici i cui figli siano già nati**, anche **quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo**. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore della situazione

economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del bando. Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby-sitting, potranno recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti.

OSSERVA

Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà:

- risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Le **lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, mentre le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi.**

TABELLA RIASSUNTIVA	
Importo beneficio	300 euro al mese. L'importo viene riparametrato alla riduzione dell'orario in caso di lavoratrici part-time.
Durata	La durata massima è di sei mesi. Nel caso di iscritti alla gestione separata , invece, la durata massima è di tre mesi.
Conseguenze	Riduzione per equivalente del periodo di congedo parentale facoltativo.

OSSERVA

L'incentivo è erogato per un periodo massimo di **sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere**, in **alternativa alla fruizione del congedo parentale**, comportando conseguentemente la **rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.**

Si precisa che **per frazione mensile** deve intendersi un **mese continuativo** di congedo che potrà essere **collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.** Ne consegue che se la

lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

I chiarimenti dell'INPS

La circolare INPS n. 48 del 28.03.2013 ha fornito precisazioni circa le **modalità concrete di percezione del beneficio, ovvero in riferimento alla presentazione della domanda, alla pubblicazione della graduatoria e all'accesso del contributo da parte delle lavoratrici.**

In riferimento all'ambito di applicazione dell'agevolazione bisogna evidenziare che **con riferimento alla Gestione separata, sono destinatarie della tutela tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.**

OSSERVA

Si precisa che **non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione** (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).

Il contributo per la **fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato:**

- attraverso **pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione**, da parte della struttura stessa, **della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia;**
- diversamente il contributo concesso per pagamento dei **servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro** ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto, pertanto, erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

I **voucher consegnati alle beneficiarie**, secondo le precisazioni dell'INPS, sono **unicamente quelli cartacei**. I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno **ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al**

domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

Ulteriori chiarimenti con il messaggio n. 17400 del 30.10.2013

Come anticipato in premessa, con il **messaggio n. 17400 del 30.10.2013** l'INPS ha fornito i seguenti chiarimenti circa le disposizioni contenute nel DM 22.12.2012.

→ CESSAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO DELLA MADRE BENEFICIARIA

Nei casi in **cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria cessi** nel corso dei mesi successivi al riconoscimento del beneficio, quest'ultimo dovrà essere **rideterminato in funzione di detta cessazione. Per quantificare il termine utile ai fini del riconoscimento del beneficio:**

- va individuato il 12 luglio 2013 (giorno successivo al termine di scadenza del bando) quale **termine iniziale per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio**, in quanto da tale data per le lavoratrici non era più possibile fruire dei periodi di congedo parentale per il numero di mesi di beneficio richiesti in domanda;
- per le **lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio**, il termine iniziale va **individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo suddetto**.

In entrambe i casi il termine finale da considerare per la quantificazione, è il **giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato**.

ESEMPIO

1. Qualora la durata del congedo parentale sia esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso devono essere computati ai fini del periodo massimo di sei mesi uno o più mesi interi.

Esempio: madre lavoratrice con contratto che cessa alla data del 11 ottobre: dal 12 luglio al 11 ottobre = 3 mesi;

2. Per i periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso) si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio per cui le singole giornate si sommano fino a raggiungere il numero trenta, considerando le stesse pari ad un mese.

Esempio a): madre lavoratrice con contratto che cessa alla data del 20 ottobre: dal 12 luglio al 20 ottobre = 3 mesi e 10 giorni.

Esempio b): madre lavoratrice il cui ultimo giorno di congedo di maternità obbligatorio è il 22 agosto e con contratto che cessa alla data del 16 novembre: dal 22 agosto al 16 novembre = 2 mesi e 25 giorni.

Pertanto, essendo il beneficio divisibile solo per frazioni mensili intere, nell'esempio a) il beneficio dovrà essere concesso per soli tre mesi; nell'esempio b) per soli due mesi.

→ **MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO DELLA MADRE BENEFICIARIA**

Nei casi in cui il rapporto lavorativo della madre beneficiaria venga modificato dopo il riconoscimento del beneficio, quest'ultimo dovrà essere **rideterminato in funzione di detta modifica**. Anche in tale caso **l'intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del beneficio, è lo stesso indicato per i casi di cessazione del rapporto lavorativo**.

Il computo del congedo parentale dovrà normalmente essere **effettuato secondo le regole ordinarie sopra specificate, erogando il beneficio in relazione al mese in cui avviene la modificazione del rapporto lavorativo**:

→ come **full time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15**;

→ come **part time se il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15**.

ESEMPIO

Si riportano di seguito alcuni esempi chiarificatori come predisposti dall'Inps:

Esempio 1): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 6 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part-time in data 28 ottobre: dal 12 luglio al 28 ottobre = 3 mesi e 18 giorni.

Considerato che 18 è maggiore di 15 la madre ha diritto a 4 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.

Esempio 2): madre lavoratrice, a cui siano stati riconosciuti 5 mesi di beneficio, con modifica del proprio rapporto di lavoro da full time a part time in data 25 ottobre: dal 12 luglio al 25 ottobre = 3 mesi e 15 giorni.

Considerato che il numero di giorni eccedenti i mesi interi è pari a 15, la madre ha diritto a 3 mesi di beneficio intero e a 2 mesi di beneficio riproporzionato in ragione della percentuale di part time.

Con le modalità di computo sopra indicate viene **individuato il periodo teorico di beneficio concedibile, e non il periodo di effettivo utilizzo del beneficio stesso**.

ESEMPIO

Esempio a): madre lavoratrice, beneficiaria del contributo asilo nido, con contratto che cessa alla data del 20 ottobre: dal 12 luglio al 20 ottobre = 3 mesi e 10 giorni. La madre ha quindi diritto a 3 mesi di beneficio teorico, la cui fruizione effettiva e conseguente fatturazione da parte dell'asilo

nido, potrà avvenire anche nei mesi di dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014.

Esempio b): madre lavoratrice, beneficiaria del contributo asilo nido, con contratto che cessa alla data del 30 settembre: dal 12 luglio al 30 settembre = 2 mesi e 20 giorni. La madre ha quindi diritto a 2 mesi di beneficio teorico, la cui fruizione effettiva e conseguente fatturazione da parte dell'asilo nido, può essere anche relativa ai mesi di aprile 2013 e maggio 2013, in quanto rientranti nel triennio di sperimentazione del beneficio.

→ **GESTIONE DEI VOUCHER PER I CASI DI ESCLUSIONE O DI RICALCOLO DEL BENEFICIO**

Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti necessari per il beneficio, in caso di **richiesta di voucher per servizi di baby sitting possono condurre all'esclusione di madri beneficiarie per le quali sono già stati emessi i voucher.**

Al riguardo l'Istituto fornisce le **indicazioni operative da adottare per il recupero dei voucher non dovuti, che ricalcano quelle già in uso per la gestione dei voucher smarriti dal committente:** il processo si basa sul **principio dell'annullamento dei voucher emessi per renderli non riscuotibili.**

Nel caso in cui i voucher non dovuti **siano già stati riscossi** da parte dei prestatori dei servizi di baby sitting, **l'INPS procederà al recupero dell'importo relativo ai voucher riscossi richiedendolo alle madri beneficiarie.**

La menzionata procedura, relativa all'annullamento dei voucher, **dovrà essere adottata anche nei casi in cui sia stato emesso un quantitativo di voucher superiore all'importo relativo ai mesi concessi.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO